

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 07/10/2022 al 22/10/2022

L'incaricato della pubblicazione ROCCO SANCHIRICO

COMUNE DI VIGGIANO PROVINCIA DI POTENZA

Ordinanza n. 000 22/-2022

Prot. n. 16456 /- 2022

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori in vetro, sia all'interno che all'esterno dello stadio comunale "Coviello", in occasione dell'incontro di calcio del giorno 09.10.2022, tra le squadre "Polisportiva Moliterno" e "A.S.D Elettra Marconia", valevole per il Campionato di Eccellenza Lucana.

IL SINDACO

Premesso che: Il giorno 09.10.2022, alle ore 15:00, presso lo stadio comunale "Coviello", si disputerà l'incontro di calcio, valevole per il Campionato di Eccellenza Lucano, 2022-2023, tra le squadre "Polisportiva Moliterno" e A.S.D. "Elettra Bernalda";

Considerata la valenza dell'incontro di calcio ed il prevedibile considerevole afflusso delle rispettive tifoserie;

Rilevato che è opportuno adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio comunale "Coviello"; Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, della Provincia di Potenza, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e s.m.i.;

Sentiti, il Comandante della Locale Stazione Carabinieri ed Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale; Visti:

- Il Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 N. 773:
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e s.m.i. come modificato dal D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/2017 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;
- il Dlgs. 59/2010;
- il D.Lgs. 114/98;

Tenuto conto, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre "Polisportiva Moliterno" "A.S.D. Elettra Marconia", valevole per il Campionato di Eccellenza Lucana, che si disputerà **domenica 9 ottobre 2022** presso lo stadio Coviello di Viggiano, con inizio previsto alle ore 15:30, dalle due ore antecedenti l'inizio della partita e alle due ore successive alla fine della stessa, è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori in vetro, all'interno dello stadio comunale "Coviello";

E' altresì vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori in vetro, all'esterno dello stadio comunale "Coviello", entro un raggio di 200 metri, dalle due ore antecedenti l'inizio della partita alle due ore successive alla fine della stessa; Negli stessi luoghi e per il medesimo tempo è inoltre vietata la vendita di bevande, di qualunque genere, in contenitori di vetro e/o lattina e ne è prescritta, in sostituzione, la vendita in contenitori di carta o plastica;

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione (stadio e spazi adiacenti entro un raggio di 200 mt.) bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo, i pubblici esercizi e gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

AVVISA

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.la presente

DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA SIA TRASMESSA

- alla Prefettura di Potenza:
- alla Questura di Potenza;
- alla Stazione Carabinieri Viggiano;
- alla Sezione Polizia Stradale di Potenza
- al Comando Tenenza Guardia di Finanza Viggiano;
- alla Stazione Carabinieri Forestali Viggiano;
- al Comando Polizia Locale Viggiano.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Potenza entro 30 dalla pubblicazione dello stesso;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso:
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Tutti i termini per l'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

VIGGIANO . ..

Il Responsabile dell'Ayea di Vigilanza

Mag.re Grazianh R. GIRELLI

IL SÍNDACO Avv. Amedeo CICALA